



CONVENZIONE
fra
la Regione del Veneto
e
l'O.C.R.A.D.
(Organismo Culturale, Ricreativo, Assistenziale dei Dipendenti della Regione del Veneto)

La Regione del Veneto (C.F. 80007580279) rappresentata dal.....
nato a.....il....., domiciliato, ai fini del presente atto, presso.....;

e

L'O.C.R.A.D. Regione Veneto (C.F. 90081180276) rappresentato dal Presidente pro tempore Sig. Prizzon Nevio nato a Predosa (AL) il 02/08/1953, domiciliato, ai fini del presente atto, presso la sede dell'O.C.R.A.D. in Palazzo Sceriman Cannaregio 168 Venezia,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 - OGGETTO

1. L'O.C.R.A.D. si impegna a promuovere, programmare, organizzare e realizzare iniziative ed attività sociali, culturali, ricreative e assistenziali in favore di tutto il personale dipendente della Regione del Veneto sulla base della presente convenzione.

Art. 2 - LOCALI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' SOCIALE

1. La Regione del Veneto consente all'O.C.R.A.D., per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 1, l'utilizzo di locali ad uso ufficio siti in Venezia presso Palazzo Sceriman Cannaregio 168, Venezia, fatta salva, nel caso di necessità da parte dell'Amministrazione regionale, di disporre di detti locali.
2. In relazione ai locali suddetti, gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria, i costi per energia elettrica, telefono, riscaldamento, pulizia locali, imposte e tasse restano a carico della Regione del Veneto.

Art. 3 - SUPPORTO OPERATIVO ED AMMINISTRATIVO

1. La Regione del Veneto, per lo svolgimento delle attività dell'O.C.R.A.D. che hanno come beneficiari i dipendenti della Regione assicura adeguato personale di supporto individuato nell'ambito della Direzione Organizzazione e Personale.
2. L'articolazione dell'orario del personale di supporto, nonché le variazioni di orario e tutte le altre modifiche rilevanti o significative nelle modalità della prestazione lavorativa, dovranno essere comunicate al Presidente dell'O.C.R.A.D. e articolate al fine di consentire all'Organismo regionale la continuità gestionale e la corretta organizzazione e programmazione delle attività.
3. L'Amministrazione regionale consente ai competenti organi dell'O.C.R.A.D. (componenti il direttivo ed il collegio dei revisori dei conti), di effettuare la relativa attività nei limiti strettamente necessari all'incarico ricevuto al fine di assicurare la verifica della conformità dell'azione dell'O.C.R.A.D. agli indirizzi impartiti dalla Regione.

Art. 4 - ATTREZZATURE



1. La Regione del Veneto concede all'O.C.R.A.D. l'utilizzo dei seguenti mezzi, attrezzature e servizi:
 - a) posta interna e telematica per comunicazioni che riguardano iniziative ed attività dirette a tutto il personale dipendente della Regione, nonché ai soci;
 - b) uso di fotocopiatrici e fax a seguito di presentazione di richiesta sottoscritta dal legale rappresentante dell'O.C.R.A.D. o suo delegato;
 - c) mezzi di trasporto per l'esercizio delle attività istituzionali, previa richiesta scritta e motivata del Presidente dell'O.C.R.A.D., debitamente autorizzata dalla Struttura regionale competente.
2. L'O.C.R.A.D., per l'attività informativa, può utilizzare, oltre agli spazi mediatici (quali, ad esempio, intranet regionale), le bacheche ubicate presso le sedi regionali destinate alle comunicazioni ai dipendenti, per l'affissione delle proprie comunicazioni, anche ampliando, ove possibile e previa autorizzazione dell'Amministrazione regionale, gli spazi esistenti.

Art. 5 - COMUNICAZIONI PER LE TRATTENUTE MENSILI AI SOCI

1. Sulla base della presente convenzione la Regione del Veneto si impegna a dare esecuzione a titolo gratuito alla delega di pagamento della quota associativa che il dipendente rilascia all'O.C.R.A.D. al momento dell'iscrizione.
2. L'O.C.R.A.D. invia alla Direzione Organizzazione e Personale, entro il 5 (cinque) di ogni mese, le deleghe dei soci a cui praticare la trattenuta mensile relativa alla quota associativa.
3. La Regione del Veneto invia mensilmente all'O.C.R.A.D. l'elenco dei dipendenti nei confronti dei quali viene praticata la trattenuta mensile, per il riscontro delle trattenute effettuate.

Art. 6 - RAPPORTI CON ALTRI ENTI O SOCIETÀ'

1. L'O.C.R.A.D. è autorizzato a stipulare apposite convenzioni, senza alcun onere aggiuntivo a carico dell'Amministrazione Regionale e con ripartizione proporzionale delle spese di cui alle lett. g) e h) dell'art. 7, per lo svolgimento delle proprie attività di cui al medesimo articolo.
2. L'O.C.R.A.D. può stipulare apposite convenzioni con Enti, Associazioni e Società per lo svolgimento delle attività istituzionali dell'O.C.R.A.D., tendenti a favorire i dipendenti della Regione del Veneto, anche mediante l'utilizzo di spazi e strutture esistenti. A tal fine l'O.C.R.A.D. gestisce i rapporti relativi alle convenzioni stipulate dal Mobility Manager al fine di favorire l'accesso al lavoro mediante mezzi di trasporto pubblico.

Art. 7 - ATTIVITÀ

1. Sulla base della presente convenzione l'O.C.R.A.D. si impegna ad utilizzare le risorse messe a disposizione dalla Regione del Veneto con lo stanziamento di cui all'art. 8 per le seguenti attività:
 - a) Soggiorni per i figli dei dipendenti compresi nella fascia di età dai 6 ai 18 anni;
 - b) Acquisto dei libri ai dipendenti e/o ai propri figli che frequentino la Scuola Secondaria (Inferiore e Superiore) e l'Università;
 - c) Stipula di convenzioni sanitarie per tutti i dipendenti e rimborso di spese mediche dei dipendenti e/o propri familiari fiscalmente a carico;
 - d) Pagamento rette e spese sostenute dai dipendenti per la frequenza di asili nido, scuole materne e scuole primarie dei loro figli;
 - e) Acquisto di occhiali e lenti correttive sostenute dai dipendenti per sé stessi;
 - f) Sussidio ai dipendenti con figli diversamente abili;
 - g) Svolgimento di attività culturali e ricreative;
 - h) Spese generali e di funzionamento.
2. Eventuali nuove attività devono essere precedute da modifiche alla presente convenzione e deliberate preventivamente dalla Giunta regionale.



9a4908a9



3. Le spese generali e di funzionamento di cui al punto h) devono essere sostenute nel limite massimo del 9 % delle risorse di cui all'art. 8 erogate.
4. Le spese di cui ai punti g) ed h) non possono eccedere complessivamente il 20% delle risorse erogate di cui al successivo art. 8.
5. Le risorse di cui al successivo art. 8 non possono, in nessun caso, essere utilizzate per effettuare spese che configurino investimenti ai sensi dell'art. 3, comma 18, della L. 350/2003. L'eventuale utilizzo delle risorse di cui all'art. 8 per spese che configurino investimenti ai sensi dell'art. 3, comma 18, della L. 350/2003 determina una corrispondente riduzione delle risorse di cui all'art. 8 nel primo esercizio utile.
6. L'O.C.R.A.D. può individuare, a favore dei dipendenti regionali, forme di assistenza sanitaria integrativa. La stipula di forme di assistenza sanitaria integrativa e l'attività di cui al punto c) del comma 1 del presente articolo sono tra loro alternative, perseguendo le medesime finalità, pertanto la realizzazione della prima preclude la realizzazione della seconda e viceversa.
7. L'O.C.R.A.D. può, inoltre individuare agevolazioni nei rapporti con Enti Assicurativi, Assistenziali e Istituti di Credito, senza oneri per la Regione e previa verifica che le iniziative non interferiscano con le attività d'ufficio.

Art. 8 - TEMPI E MODALITA' DI EROGAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE

1. La Regione del Veneto può destinare annualmente all'O.C.R.A.D. uno stanziamento di spesa del bilancio di previsione finanziario a copertura delle attività ammesse a contributo di cui all'art. 7.
2. Nel caso di stipula di forme di assistenza sanitaria integrativa, come previsto dal punto 6 dell'articolo precedente, in relazione ad un determinato anno di riferimento, le risorse stanziare per il finanziamento delle attività sono erogate, in un'unica soluzione, entro il 31/3. L'erogazione delle risorse stanziare avviene previa approvazione e trasmissione alla Direzione Organizzazione e Personale del bilancio preventivo distinto per singola attività finanziata e di un dettagliato Programma annuale delle attività che l'O.C.R.A.D. intende realizzare nell'anno di riferimento con indicazione della quota di risorse destinata ad ogni singola attività ed una descrizione dettagliata dell'attività da realizzarsi. Il bilancio preventivo ed il Programma annuale delle attività devono, inoltre, contenere specifica attestazione del Presidente dell'O.C.R.A.D. che le risorse in bilancio ed il programma delle attività rispettino i limiti quantitativi e qualitativi di spesa di cui all'articolo 7.
3. Nel caso di mancata stipula delle suddette forme di assistenza sanitaria integrativa le risorse stanziare per il finanziamento delle attività di cui all'art. 7 è erogato con le seguenti modalità:
 - un acconto del 60% entro il 31/3 previa approvazione e trasmissione alla Direzione Organizzazione e Personale del bilancio preventivo distinto per singola attività finanziata e di un dettagliato Programma annuale delle attività che l'O.C.R.A.D. intende realizzare nell'anno di riferimento con indicazione della quota di risorse destinata ad ogni singola attività ed una descrizione dettagliata dell'attività da realizzarsi. Il bilancio preventivo ed il Programma annuale delle attività devono, inoltre, contenere specifica attestazione del Presidente dell'O.C.R.A.D. che le risorse in bilancio ed il programma delle attività rispettino i limiti quantitativi e qualitativi di spesa di cui all'articolo 7;
 - il saldo del rimanente 40% entro il 31/10 previa presentazione alla Direzione Organizzazione e Personale del conto consuntivo dell'anno precedente completo di specifica attestazione da parte del Presidente dell'O.C.R.A.D. e dei Revisori dei conti che le risorse di cui al presente articolo siano state utilizzate in conformità al Programma delle attività e ai limiti quantitativi e qualitativi di spesa di cui all'articolo 7. Il saldo può essere anticipato nel caso di stipula di forme di assistenza sanitaria integrativa prima del 31/10.
4. Entro il 30/9 di ogni anno l'O.C.R.A.D. deve trasmettere alla Direzione Organizzazione e Personale il conto consuntivo dell'anno precedente. Il conto consuntivo può essere redatto secondo gli schemi di bilancio previsti dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 5 marzo 2020 per gli enti del terzo settore e, in ogni caso, deve contenere specifica attestazione da parte del Presidente dell'O.C.R.A.D. e dei Revisori dei conti che le risorse di cui al presente articolo sono state utilizzate in conformità al Programma delle attività e ai limiti quantitativi e qualitativi di spesa di cui all'articolo 7.



9a4908a9



5. L'erogazione delle risorse di cui al presente articolo è, in ogni caso, subordinata all'approvazione del bilancio di previsione finanziario regionale nel quale le relative poste contabili sono iscritte, all'emanazione delle direttive per la gestione dello stesso ed all'adozione dei corrispondenti atti di impegno di spesa da parte della Direzione Organizzazione e Personale.
6. L'O.C.R.A.D. gestisce in autonomia le risorse erogate ai sensi del presente articolo attraverso i propri organi statutari con il vincolo di destinarle alla realizzazione delle attività di cui all'art. 7 ed è responsabile verso la Regione, verso i dipendenti e verso terzi di utilizzi impropri di tali risorse.
7. Eventuali utilizzi delle risorse stanziare non conformi al bilancio previsionale e/o al programma delle attività e ai limiti quantitativi e qualitativi di spesa di cui all'articolo 7, fatta salva la responsabilità di cui al comma precedente, determinano una corrispondente riduzione del saldo da erogarsi entro il 31/10 e/o in ogni caso nel primo esercizio utile e rappresentano una violazione della presente convenzione.
8. Eventuali economie di spesa realizzate dall'O.C.R.A.D. nel corso di un esercizio costituiscono anticipo sul finanziamento relativo all'anno successivo a quello di riferimento. Nell'esercizio finanziario afferente l'anno di scadenza della presente convenzione, al verificarsi di una eventuale economia di spesa si procederà alla corrispondente riduzione del contributo annuo, salvo che, nel frattempo, non si sia proceduto al rinnovo della stessa.

Art. 9 - BILANCI

1. L'O.C.R.A.D. deve trasmettere alla Direzione Organizzazione e Personale a mezzo P.E.C. entro 30 giorni dall'approvazione da parte del competente organo statutario il bilancio previsionale corredato dal Programma annuale delle attività di cui all'art. 7.
2. L' O.C.R.A.D. comunica eventuali modifiche che si rendessero necessarie nel corso dell'esercizio al bilancio previsionale ed al Programma annuale delle attività con le medesime modalità e con gli stessi termini di cui al primo comma, fermo restando l'osservanza dei limiti quantitativi e qualitativi di cui all'art. 7.
3. Nei medesimi termini e con le stesse modalità e comunque non oltre il 30/9 di ogni anno l'O.C.R.A.D. deve trasmettere copia del conto consuntivo relativo all'anno precedente.

Art. 10 - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

1. Le parti richiamano quanto contenuto nelle deliberazioni del Consiglio Regionale del Veneto n. 85, prot. n.3 del 29 dicembre 2000 e n. 26, prot. n. 1839 del 16 febbraio 2005, impegnandosi all'attuazione di quanto ivi contenuto.

Art. 11 - DURATA

1. La presente convenzione ha durata di anni 3 a decorrere dalla scadenza della precedente convenzione, ed è prorogabile per altri 3 anni previo preavviso da inviare a mezzo raccomandata A.R. o con P.E.C. almeno 60 gg. prima della scadenza, salva la facoltà di recesso di ciascuna delle parti. E' in ogni caso escluso il rinnovo tacito.
2. Il recesso dalla convenzione deve essere esercitato in forma scritta con raccomandata A.R. o con P.E.C. con preavviso di almeno 6 mesi.

Art. 12 - CONTROVERSIE

1. Le parti si impegnano a sottoporre le eventuali controversie, che possono originarsi dall'esecuzione del presente accordo, ad un collegio arbitrale costituito da n.1 rappresentante dell'O.C.R.A.D., n.1 rappresentante dell'Amministrazione Regionale e n. 1 componente con funzioni di Presidente scelto concordemente da entrambe le parti o, in mancanza, dal Presidente del Tribunale di Venezia.
2. Per tutto quanto non previsto nel presente accordo, si applicano le norme del Codice Civile per quanto compatibili.



9a4908a9



La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso; eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.

Venezia, lì

REGIONE DEL VENETO

O.C.R.A.D.
Il Presidente

